

ALLEGATO

Unione europea

Certificato di esenzione dalle accise

Articolo 12 della DIRETTIVA (UE) 2020/262 DEL CONSIGLIO ⁽¹⁾

Numero progressivo (facoltativo, a seconda dei requisiti nazionali)

1. BENEFICIARIO (ORGANISMO/PERSONA FISICA)

Denominazione/nome

Via e n

CAP, città/località

Stato membro ospitante

Indirizzo email

Indirizzo di consegna (da compilare se diverso da quello indicato sopra)

Via e n.

CAP, città/località

Indirizzo email

2. AUTORITÀ COMPETENTE PER IL VISTO

Nome

Indirizzo

Numero di telefono

Indirizzo email

(¹) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

3. DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO (ORGANISMO O PERSONA FISICA)

Il beneficiario (organismo o persona fisica) *(cancellare la dicitura non pertinente)* dichiara con la presente che:

a) i beni di cui alla casella 5 sono destinati:

(spuntare la casella pertinente)

<input type="checkbox"/> ad uso ufficiale in quanto:	<input type="checkbox"/> ad uso personale in quanto:
<input type="checkbox"/> missione diplomatica estera	<input type="checkbox"/> membro di una missione diplomatica estera
<input type="checkbox"/> rappresentanza consolare estera	<input type="checkbox"/> membro di una rappresentanza consolare estera
<input type="checkbox"/> organismo internazionale	<input type="checkbox"/> membro del personale di un organismo internazionale
<input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato aderente al trattato Nord-Atlantico (forza NATO)	
<input type="checkbox"/> forza armata del Regno Unito di stanza nell'isola di Cipro	
<input type="checkbox"/> forza armata di uno Stato membro che partecipa ad attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune	
<input type="checkbox"/> ad essere consumati nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto	

.....
Denominazione dell'organismo beneficiario (cfr. casella 4)

- b) i beni di cui alla casella 5 rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti per l'esenzione nello Stato membro ospitante indicato alla casella 1 e
- c) le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. Il beneficiario (organismo o persona fisica) si impegna ad assolvere, nello Stato membro dal quale sono stati spediti i beni, le accise dovute qualora i beni risultassero non conformi alle condizioni fissate per l'esenzione o non ricevessero la destinazione prevista.

.....
Luogo e data

.....
Nome e qualifica del firmatario

.....
Firma

4. Visto dell'organismo (in caso di esenzione per uso personale)

Firma.....

Nome

Qualifica/posizione del firmatario

Luogo e data

Visto

5. ELENCO DEI BENI SPEDITI PER I QUALI È RICHIESTA L'ESENZIONE DALLE ACCISE

a) Informazioni relative allo speditore (depositario autorizzato, speditore registrato, fornitore)

Nome

Via e n.

CAP, città

Stato membro.....

Numero unico di accisa (richiesto)

Indirizzo email.....

b) Informazioni relative ai beni (aggiungere righe se necessario)

N. della riga	Descrizione dei beni o riferimento all'ordinativo allegato ⁽²⁾	Quantità	Unità di misura	Valore unitario al netto dell'accisa	Valore totale al netto dell'accisa	Valuta
Importo totale						

⁽²⁾ Annullare lo spazio non utilizzato. Tale obbligo si applica anche nel caso in cui vi siano ordinativi allegati.

6. CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

La spedizione di beni di cui alla casella 5 soddisfa:

- ☐ totalmente
☐ fino a una quantità di (numero) ⁽³⁾

le condizioni per l'esenzione dalle accise.

Firma.....

Nome

Qualifica/posizione del firmatario

Luogo e data

Visto (se del caso)

7. ESONERO DAL VISTO (solo in caso di esenzione per uso ufficiale)

Con lettera n. (riferimento al fascicolo):

del (data):

.....

denominazione dell'organismo beneficiario

è stato esonerato da:

autorità competente dello Stato membro ospitante

dall'obbligo di visto di cui alla casella 6.

Firma.....

Nome

Qualifica/posizione del firmatario

Luogo e data

Visto

⁽³⁾ Cancellare al punto 5 i beni che non soddisfano le condizioni per l'esenzione dalle accise.

Note esplicative

- (1) Per lo speditore il certificato di esenzione dalle accise («il certificato») serve come documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone fisiche) ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262. Per ogni speditore e per ogni movimento è redatto un certificato distinto. Lo speditore è tenuto a conservare tale certificato nella documentazione in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato. Il destinatario rilascia allo speditore un certificato di esenzione debitamente vidimato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
- (2) Il formulario sul quale è rilasciato il certificato misura 210 × 297 mm. Qualora sia stampato, il formulario è redatto su carta bianca non contenente pasta meccanica.
- (3) Una copia del certificato è conservata dallo speditore e una copia è utilizzata per accompagnare la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa e il documento amministrativo di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 2020/262. Gli Stati membri possono richiedere una copia supplementare a fini amministrativi.
- (4) Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto b), del certificato va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.
- (5) Il certificato deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.
- (6) Qualora la descrizione delle merci alla casella 5, punto b), del certificato rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione.
- (7) Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro dello speditore, il beneficiario deve allegare una traduzione delle informazioni relative ai beni di cui alla casella 5, punto b). Lo Stato membro ospitante può, a sua discrezione, dispensare dall'obbligo di allegare la traduzione.
- (8) Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso ufficiale nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione di cui lo Stato membro dichiara di autorizzare l'uso ai presenti fini.
- (9) Con la dichiarazione di cui alla casella 3 del certificato il beneficiario fornisce le informazioni necessarie ai fini della valutazione della richiesta di esenzione nello Stato membro ospitante.
- (10) Apponendo il visto di cui alla casella 4 del certificato l'organismo conferma le informazioni contenute nella casella 1 e nella casella 3, punto a), del certificato e attesta che il beneficiario (persona) è membro del personale dell'organismo stesso.
- (11) Il riferimento all'ordinativo alla casella 5, punto b), del certificato deve contenere la data e il numero dell'ordine. L'ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, deve esserlo anche l'ordinativo.
- (12) Nella casella 5, punto a), è richiesta l'indicazione del numero di accisa di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio ^(*).
- (13) La valuta va indicata con la sigla a tre lettere conformemente alla norma internazionale ISO 4217 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
- (14) Se l'esenzione è per uso ufficiale, le autorità competenti possono esonerare l'organismo beneficiario dall'obbligo di richiedere il visto di cui alla casella 6 del certificato. In tal caso l'organismo beneficiario indica tale esonero nella casella 7 del certificato.
- (15) Se l'esenzione è per uso privato, il certificato è autenticato, alla casella 6, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

^(*) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1).